

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***La sentenza 21614 “chiude” la questione della fiscalità del trust? – parte II***

di Sergio Pellegrino

Nel [contributo pubblicato ieri](#) abbiamo analizzato le indicazioni della **recentissima sentenza n. 21614 della Cassazione** sulla **fiscalità indiretta del trust**, da sempre molto **controversa**.

La pronuncia della Suprema Corte, indubbiamente **convincente** nel ragionamento sviluppato, peraltro nel solco delle tesi da sempre sostenute da **dottrina e notariato**, non sembra però aver tenuto conto dell'**impatto** sulla questione delle scelte fatte dal legislatore della **legge sul dopo di noi**, impatto che non può però essere trascurato.

La **versione originaria** della disposizione, nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio scorso, si limitava a stabilire soltanto l'**esenzione** dall'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli **atti di dotazione** nei confronti di *trust* istituiti a favore di **soggetti con grave disabilità**.

Durante le **audizioni al Senato**, l'**Agenzia delle entrate**, così come peraltro il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**, avevano evidenziato come una scelta di questo tipo potesse aprire le porte ad un **utilizzo elusivo** del *trust*, consentendo di evitare ogni imposizione.

Questa **conseguenza** sarebbe derivata dal fatto che la **tassazione indiretta del trust**, nella visione sostenuta dall'Agenzia a partire dalle [circolari 48/E/2007](#) e [3/E/2008](#), si realizza soltanto **al momento della disposizione dei beni in trust**, essendo invece **irrilevante ai fini impositivi il trasferimento del patrimonio**, anche se nel frattempo incrementato, **ai beneficiari finali**.

Nel caso del **trust della legge sul dopo di noi**, il **combinato disposto** dell'esenzione "speciale" garantita all'atto di dotazione e dell'irrilevanza "generale" della devoluzione a favore dei **beneficiari finali** avrebbe fatto sì che il **presupposto impositivo non si verificasse mai**.

Alla luce di queste considerazioni, l'**Agenzia ha suggerito** di introdurre nel corpo della norma "*specifiche disposizioni normative volte a definire la tassazione da applicare al trasferimento dei beni a favore del beneficiario finale*".

Accogliendo le osservazioni formulate, il legislatore ha modificato il **comma 5 dell'articolo 6** del provvedimento, stabilendo che, nel caso del **trust della legge sul dopo di noi**, il **trasferimento del patrimonio residuo** sconta l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni: **non si**

tassa quindi all'inizio, ma alla fine.

Fa eccezione la fattispecie, disciplinata nel **quarto comma**, del **"ritorno" del patrimonio ai disponenti**, qualora sia questa la conseguenza prevista nell'atto istitutivo in caso di **premorianza del soggetto disabile**: in questo caso non si verifica alcuna imposizione, visto che i beni affluiscono nuovamente nel patrimonio degli "originali" proprietari.

È evidente che, disciplinando in questo modo la fiscalità indiretta del **trust "speciale" della legge sul dopo di noi**, il legislatore ha avallato la posizione dell'Agenzia in relazione a tutti gli **"altri" trust: per questi**, ragionando *a contrariis*, **la tassazione si realizza quindi all'inizio e non alla fine**.

La posizione espressa dalla **Cassazione** nella **sentenza 21614/2016** appare quindi in **netta antitesi** rispetto a quella **assunta dal legislatore** ed è destinata evidentemente a continuare ad alimentare il **significativo contenzioso** che si è generato sin qui su questa delicata materia.

